



*Ministero per i beni e le attività  
culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
SERVIZIO I  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA

Lettera inviata solo tramite e-mail.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,  
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D.Lgs 82/2005

A tutti i Direttori regionali Musei

Ai Direttori degli Istituti dotati di  
autonomia speciale

LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Accordi quadro uso immagini dei musei statali – Integrazioni Electa S.p.A. e FCP  
Haltadefinizione.

Facendo seguito alla circolare n. 57 del 30 ottobre 2020, con la quale si è comunicato che la Società Dithec S.r.l. ha firmato un accordo integrativo all'accordo-quadro sottoscritto con la scrivente Direzione generale per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli Istituti afferenti, si comunica che nel mese di novembre anche gli accordi-quadro delle Società Electa S.p.A. ed FCP – Haltadefinizione sono stati integrati per la delimitazione dell'ambito della concessione d'uso delle immagini per finalità editoriali e, in particolare, per progetti espositivi e culturali.

Si trasmettono, quindi, gli accordi integrativi, validi anche per gli accordi di dettaglio già firmati.

L'accordo-quadro della Società Bridgeman Images S.r.l., invece, che con nota del 22 ottobre 2020 ha ritenuto di non accettare l'integrazione, rimane invariato.

Il Direttore generale  
Prof. Massimo Osanna

SM





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Direzione generale Musei

**ACCORDO QUADRO**

TRA

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Musei, con sede a Roma, in via di San Michele 22, in persona del Direttore, Prof. Massimo Osanna, in seguito “DG-Musei”

E

la Electa S.p.A., con sede a Milano, in Via Bianca di Savoia n. 12, codice fiscale 01829090123, P.I. 09671010156, in persona dell’Amministratore delegato legale rappresentante, Dott.ssa Rosanna Cappelli, in seguito “Electa”

PREMESSO CHE

- a) la Direzione generale Musei ha stipulato, in data 28 maggio 2020, con Electa S.p.A. un accordo-quadro per la determinazione delle modalità, limiti e corrispettivi dovuti per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei;
- b) con tale accordo è stata autorizzata, fra l’altro, la riproduzione digitale per finalità editoriali, cartacee o digitali, della Electa e, suo tramite, di terzi, con corresponsione al Ministero di una percentuale calcolata sull’importo fatturato da Electa per la riproduzione;
- c) fra le finalità editoriali, oltre a libri, riviste, cataloghi, periodici e giornali, sono ricompresi progetti espositivi e culturali;
- d) da riscontri pervenuti da alcuni Istituti afferenti è emerso che la concessione per progetti espositivi e culturali risulta lesiva degli interessi dell’Amministrazione e contraria alle disposizioni dell’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del quale i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati nel relativo ammontare dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- e) i benefici economici che possono derivare per gli utilizzatori finali dai progetti espositivi e culturali, comporterebbero corrispettivi per l’Amministrazione molto diversi da quelli degli altri prodotti editoriali, introiti che dovrebbero contribuire all’autofinanziamento degli Istituti dotati di autonomia, ma anche al mantenimento degli Istituti dipendenti dalla Direzioni regionali Musei;
- f) alcuni Istituti hanno, inoltre, evidenziato l’opportunità di citare, insieme alle specifiche dell’opera originale e della sua ubicazione, l’autore della fotografia;

Ciò premesso, si conviene :

L'accordo-quadro del 28 maggio 2020 è integrato come segue.

La concessione per progetti espositivi e culturali è limitata ai casi in cui gli stessi non abbiano alcun fine di lucro; contrariamente, l'utilizzatore delle immagini dovrà chiedere l'autorizzazione all'Istituto del Ministero presso cui è conservata l'opera cui l'immagine si riferisce e versare ad esso il corrispettivo che verrà di volta in volta fissato dal Direttore dell'Istituto.

Electa si impegna, anche per eventuali partners, ad informare gli utilizzatori finali e a farsi rilasciare dichiarazione sulla gratuità dei progetti in cui saranno utilizzate le immagini.

All'art. 2 dell'accordo, ultimo periodo, dopo l'indicazione delle specifiche dell'opera originale e della sua ubicazione, è aggiunto "e l'autore della fotografia".

Tutti gli accordi di dettaglio, che siano già stati firmati alla data di sottoscrizione del presente accordo e quelli che saranno firmati successivamente, si intendono integrati dallo stesso.

Roma, \_\_\_\_\_

Per il Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo

Il Direttore generale musei

Firmato digitalmente da

**MASSIMO OSANNA**

CN = OSANNA MASSIMO  
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI E PER IL TURISMO  
C = IT

Per Electa S.p.A.

L'Amministratore delegato legale  
rappresentante

Dott.ssa Rosanna Cappelli

DG-MU|16/11/2020|58



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Direzione generale Musei

**ACCORDO QUADRO**

TRA

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Musei, con sede a Roma, in via di San Michele 22, in persona del Direttore, Prof. Massimo Osanna, in seguito “DG-Musei”

E

la FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A. con sede in Modena, via Giardini 474/d, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Luca Panini, in seguito “FCP-Haltadefinizione”

PREMESSO CHE

- a) la Direzione generale Musei ha stipulato, in data 6 marzo 2019 con FCP-Haltadefinizione un accordo-quadro per la determinazione delle modalità, limiti e corrispettivi dovuti per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei;
- b) con tale accordo è stata autorizzata, fra l’altro, la riproduzione digitale per finalità editoriali, cartacee o digitali, di FCP-Haltadefinizione e, suo tramite, di terzi, con corresponsione al Ministero di una percentuale calcolata sull’importo fatturato da FCP-Haltadefinizione per la riproduzione;
- c) fra i servizi offerti da FCP-Haltadefinizione ai propri clienti rientra la realizzazione di prodotti digitali multimediali dedicati a mostre ed eventi culturali;
- d) da riscontri pervenuti da alcuni Istituti afferenti è emerso che la concessione d’uso delle immagini per tale tipologia di uso risulta lesiva degli interessi dell’Amministrazione e contraria alle disposizioni dell’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del quale i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati nel relativo ammontare dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- e) i benefici economici che possono derivare per gli utilizzatori finali da mostre ed eventi culturali comporterebbero corrispettivi per l’Amministrazione molto diversi da quelli degli altri prodotti editoriali, introiti che dovrebbero contribuire all’autofinanziamento degli Istituti dotati di autonomia, ma anche al mantenimento degli Istituti dipendenti dalla Direzioni regionali Musei;
- f) alcuni Istituti hanno, inoltre, evidenziato l’opportunità di citare, insieme alle specifiche dell’opera originale e della sua ubicazione, l’autore della fotografia;

Ciò premesso, si conviene :

L'accordo-quadro del 6 marzo 2019 è integrato come segue.

La concessione per la realizzazione di prodotti digitali multimediali dedicati a mostre ed eventi culturali è limitata ai casi in cui le mostre o gli eventi culturali non abbiano alcun fine di lucro; contrariamente, l'utilizzatore finale dovrà chiedere l'autorizzazione all'Istituto del Ministero presso cui è conservata l'opera cui l'immagine si riferisce e versare ad esso il corrispettivo che verrà di volta in volta fissato dal Direttore dell'Istituto.

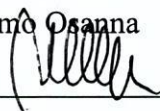
FCP-Haltadefinizione si impegna, anche per eventuali partners, ad informare gli utilizzatori finali ed a farsi rilasciare dichiarazione sulla gratuità delle mostre o degli eventi in cui saranno utilizzate le immagini.

All'art. 2, co. 5, dell'accordo, dopo l'indicazione delle specifiche dell'opera originale e della sua ubicazione, è aggiunto "e l'autore della fotografia".

Tutti gli accordi di dettaglio, che siano già stati firmati alla data di sottoscrizione del presente accordo e quelli che saranno firmati successivamente, si intendono integrati dallo stesso.

Roma, \_\_\_\_\_

Per il Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo  
Il Direttore generale musei  
Prof. Massimo Osanna



Per Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.

Il legale rappresentante *p.t.*  
Dott. Luca Panini

Firmato digitalmente da

**MASSIMO OSANNA**

CN = OSANNA MASSIMO  
O = MINIST. PER I BENI E  
LE ATTIVITA' CULTURALI E  
PER IL TURISMO  
C = IT